

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ORGANIZZATE

ART. 1 - PRINCIPI

Il Comune di Piazzola sul Brenta incentiva e valorizza tutte le libere forme associative dei cittadini che, nella rispettiva distinzione dei ruoli, competenze e responsabilità, operano e collaborano alla promozione e al conseguimento del bene comune.

ART. 2 - FINALITA'

Il Comune, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle libere forme associative organizzate, nonché la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della comunità, istituisce, ai sensi dell' art. 68 dello Statuto Comunale, il REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ORGANIZZATE nel territorio comunale.

ART. 3 - REQUISITI

Hanno diritto ad essere iscritte sul Registro tutte le associazioni e gruppi organizzati operanti nel territorio comunale, sia in via esclusiva che come articolazioni di organismi operanti a livello sovracomunale, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) operare nell'ambito del territorio comunale da almeno uno anni, ed essere in grado di dimostrare l'attività svolta
- b) svolgere l'attività che precede nell'ambito dei seguenti settori:
 - sociale e del volontariato in genere
 - sanitario
 - territorio, ambiente, protezione civile
 - educazione e cultura
 - patrimonio artistico e storico
 - sport
 - tempo libero
 - economico e produttivo
- c) avere previsto negli Statuti e Regolamenti Associativi forme di accesso, elettorali interne e decisionali, tali da garantire i principi di democrazia e trasparenza;
- d) operare senza fini di lucro;
- e) tenere una regolare gestione economico-finanziaria e fiscale, ove prevista;
- f) avere un numero di aderenti residenti nel Comune non inferiore a 10 unità, se l'organismo è presente in via esclusiva nel territorio comunale, e non inferiore a 5 se articolazione di organismi operanti a livello sovracomunale.

ART. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

1 - L'Associazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. che intenda essere iscritta al Registro, deve presentare istanza scritta al Sindaco entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

2 - La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

- a) atto costitutivo o statuto;
- b) indicazione nominativa delle diverse cariche sociali, in primo luogo del legale rappresentante;
- c) scheda informativa sul numero dei soci e sulla residenza dei medesimi;
- d) relazione sugli interventi attivati nell'anno precedente;
- e) programma indicativo delle attività che si intendono realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro (tre anni), con particolare riferimento alle finalità e al settore di intervento dell'Associazione stessa;
- f) codice fiscale dell'Associazione o del legale rappresentante della stessa;
- g) eventuale iscrizione ad altri registri, federazioni od altro, sia a livello provinciale, che regionale e nazionale;
- h) sede legale dell'Associazione o del legale rappresentante della stessa.

3 - All'iscrizione provvede il Sindaco con proprio decreto. Con il medesimo provvedimento è assegnato all'Associazione stessa la sezione tematica di appartenenza secondo la classificazione che segue:

1. - Attività di assistenza e sicurezza sociale
2. - Attività sportive e ricreative del tempo libero
3. - Attività in campo economico e produttivo
4. - Attività culturali ed educative, Diritti umani
5. - Attività di valorizzazione e tutela dei valori ambientali, Protezione civile
6. - Associazioni Combattentistiche e d'arma.

4 - La decisione del Sindaco sarà comunicata al rappresentante dell'Associazione, con le dovute motivazioni in caso di diniego.

5 - Qualora lo ritenesse opportuno il Sindaco potrà, motivatamente, richiedere l'elenco nominativo dei soci o aderenti l'Associazione. Tale elenco dovrà comunque costituire documento riservato.

6 - All'atto del conferimento degli incarichi agli Assessori, il Sindaco specifica le sezioni del Registro di loro competenza.

7 - Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione anche a più sezioni tematiche.

ART. 5 - RICORSI

Contro la mancata iscrizione è ammesso ricorso al Sindaco da produrre, in carta libera, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Entro i successivi 30 giorni il Sindaco decide sul ricorso, comunicandone l'esito al rappresentante dell'Associazione.



ART. 6 - AGGIORNAMENTO

1 - L'Associazione durante il periodo di iscrizione al registro si impegna:

- a) ad aggiornare annualmente, comunque non oltre il 30 novembre, la scheda informativa sulla consistenza e la provenienza degli associati;
- b) a trasmettere annualmente, comunque in tempo utile per essere ricompreso nel bilancio di previsione comunale, il programma delle attività, nonché, entro il 30 giugno di ogni anno, il consuntivo annuale di quanto realizzato e della situazione finanziaria dell'Associazione;
- c) a trasmettere l'organigramma dell'Associazione in caso di rinnovo delle cariche sociali;
- d) a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente a quanto previsto agli artt. 3 e 4.

2 - Sono previste anche apposite conferenze di servizio tra i rappresentanti delle Associazioni e gli Assessorati competenti per materia, per concordare o modificare calendari di manifestazioni al fine di evitare sovrapposizioni o concentrazioni.

La conferenza di servizio è convocata dal Sindaco, ma può essere richiesta anche da due o più associazioni.

3 - Qualora, sulla base di informazioni trasmesse dall'Associazione o di accertamenti eseguiti direttamente, l'Amministrazione comunale rilevasse la modificazione o il venir meno di uno o più requisiti previsti dall'art. 3, previo avvio del procedimento amministrativo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Sindaco procede alla revisione o alla cancellazione dell'iscrizione.

ART. 7 - PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

1 - L'iscrizione al registro è preferenziale per:

- a) l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali
- b) fruire di benefici economici
- c) fruire del patrocinio del Comune nelle iniziative assunte.

2 - Con l'iscrizione le Associazioni hanno diritto a ricevere:

- a) copia delle deliberazioni consiliari a rilevanza programmatica
- b) copia dei regolamenti comunali
- c) intervenire, su esplicita convocazione e con diritto di parola, alle riunioni delle Commissioni consiliari
- d) partecipare ai lavori della consulta a seconda degli ambiti di appartenenza.

3 - Con l'iscrizione, le libere forme associative organizzate si impegnano a prendere parte a riunioni collegiali convocate dall'Amministrazione comunale volte a definire obiettivi comuni o a discutere problemi di comune interesse.

In particolare l'Amministrazione presenterà e discuterà con le Associazioni il bilancio preventivo annuale e le consulterà prima di ogni decisione significativa attinente l'ambito di attività delle Associazioni stesse.

ART. 8 - RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1 - L'iscrizione al registro ha validità triennale e dev'essere riesaminata, su presentazione dell'istanza, di rinnovo, secondo le modalità dell'art. 3.

2 - Se non sono intervenute variazioni possono essere solamente richiesti i documenti prodotti con l'istanza di rinnovo ovvero aggiornati nel corso del triennio precedente.

ART. 9 - PUBBLICITA'

1 - Il Registro delle libere forme associative organizzate indica:

- a) Numero d'ordine
- b) Denominazione dell'Associazione o organismo, sede legale, codice fiscale, numero telefonico
- c) Anno inizio attività, data deposito Statuto, numero soci
- d) Legale rappresentante, generalità ed indirizzo
- e) Sezione tematica di appartenenza
- f) Annotazioni.

Tale Registro è depositato presso l'Ufficio di segreteria e può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.

2 - I documenti relativi a ciascuna Associazione possono essere esaminati, previa richiesta scritta, da chiunque sia portatore di diritti soggettivi e di interessi legittimi.

La richiesta dev'essere sempre motivata.

Sono comunque sottratti all'accesso i documenti di cui all'art. 4, comma 5°.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, in particolare quanto stabilito dallo Statuto comunale di Piazzola sul Brenta, e dalle Leggi 142/90, 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, sarà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni, ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

IL SINDACO
(dr. Dino Cavinato)

ER/al7:Reg3